



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SANTU LUSSURGIU

Via Frati Minori, 09075 Santu Lussurgiu (OR)

0783/550855 0783/552009

C.F. 90027780957

e-mail
oric80600g@istruzione.it

sito internet
www.icsantulussurgiu.edu.it

e-mail certificata
oric80600g@pec.istruzione.it

Circ. n.14 2026/27

Santu Lussurgiu, 28.09.2026

Ai Docenti con
contratto al 30.06
Alla DSGA
Atti-Sito-RE

Oggetto: Ferie personale docente al 30 giugno invito-avviso

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

VISTA la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

VISTA la nota MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruiti dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruiti") nell'A. S. 2012/13;

VISTO l'art. 35 del CCNL 18/01/2024;

CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;

VISTA la Legge n. 228 del 2012 (art. 1 comma 54, 55 e 56);

DATO ATTO che la Corte di cassazione, ribadendo il proprio orientamento già consolidato, ha affermato che: '.... il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.' (sent. 16715/24) così fornendo alla normativa nazionale - di cui al D.L. n. 95/2012 conv. in L. 135/2012 e alla Legge n. 228 del 2012 (art. 1 comma 54, 55 e 56) - un'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea (art. 7 della direttiva 2003/88 e art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.);

VISTA la Nota che il Ministero dell'istruzione e del merito ha pubblicato, in data 27 marzo 2025, la nota prot. n. AOODGPER 0075233, in allegato, avente come oggetto Monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato, per fornire un quadro chiaro della normativa vigente e delle decisioni giurisprudenziali in materia, a seguito delle numerose segnalazioni riguardanti l'aumento del contenzioso legato alla monetizzazione delle ferie non godute da parte del personale scolastico e alla luce delle recenti pronunce tra le quali le nn. 15415, 16715 e 28587 del 2024 e, da ultimo, le sentenze nn. 16525

e 16530 del 27 maggio 2026 – che hanno progressivamente chiarito gli obblighi posti in capo all'amministrazione;

TUTTO ciò premesso, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, le ferie costituiscono un diritto sociale fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e devono essere fruito durante l'anno scolastico, in particolar modo nei periodi di sospensione delle attività educative e didattiche, contemperando le esigenze di servizio e le richieste di ogni singolo dipendente.

La mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto dall'articolo 38 comma 1 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024 "Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative".

A chiarire quanto esplicitato dall'art. 38 del novellato CCNL le parti hanno specificato con la Dichiarazione Congiunta n. 2 che "in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012".

La nota ministeriale, inoltre, ricostruisce il quadro normativo in materia, richiamando nello specifico l'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, con cui il legislatore, al fine di contenere la spesa pubblica, stabilisce il divieto di monetizzazione delle ferie in costanza di rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione, salvo casi specifici.

Successivamente la legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha introdotto una disciplina derogatoria in favore del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato, stabilendo che «il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

Il Ministero dell'istruzione e del merito, poi, ricorda che, ai sensi dell'art. 35, comma 2 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca "Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato".

Con specifico riferimento al periodo di godimento, l'art. 1, comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dispone che «il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.».

Sull'interpretazione di tale disposizione è intervenuta la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 16715/2024, stabilendo che il personale docente non di ruolo non possa essere considerato automaticamente in ferie, in assenza di formale richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali.

Alla luce del su esposto quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale, la nota ministeriale chiarisce che, qualora la durata del contratto non abbia consentito la fruizione delle ferie, il lavoratore ha diritto a una indennità economica da calcolarsi sulla base della differenza tra i giorni maturati e quelli teoricamente fruibili. Tale differenza, decurtata dei giorni eventualmente goduti, indica il numero di giornate da monetizzare.

La giurisprudenza comunitaria e nazionale ha stabilito che la perdita automatica delle ferie maturate, senza un'adeguata informazione preventiva al lavoratore, è contraria alla direttiva 2003/88/CE ed ha ribadito il principio secondo cui il lavoratore non può perdere il diritto a un'indennità finanziaria per le giornate di ferie maturate e non godute se il datore di lavoro non ha dimostrato di averlo messo nelle condizioni di usufruirne.

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna del calendario scolastico per l'anno 2026-2027;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del calendario scolastico dell'Istituto per l'a.s. 2026/27 pubblicato sul sito della scuola [IC Santu Lussurgiu](#);

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto;

INVITA

I docenti con contratto a tempo determinato al 30 giugno a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività **al fine di evitare, alla cessazione del rapporto contrattuale, l'eventuale perdita del diritto a fruire delle ferie e del diritto a percepire l'indennità sostitutiva.**

AVVISA

Nel caso di mancata richiesta dei giorni di ferie spettanti la S.V. perderà ogni diritto di riconoscimento delle ferie e/o all'indennità sostitutiva in base alla normativa citata in premessa.

Si ringrazia per la collaborazione

Il link alla circolare/avviso è visibile anche dal



dove è necessario dichiarare di aver preso visione

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Patrizia Atzori

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993